

Scheda tecnico finanziaria

L'articolo 1, comma 1, lettera a), si propone di modificare l'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 11 del 2015 espungendo dal novero delle materie oggetto dell'atto della Giunta regionale inerente le microaree familiari quello di individuare una disciplina derogatoria rispetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.

L'articolo 1, comma 1, lettera b), si propone di modificare l'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 11 del 2015 andando a sopprimere il riferimento a soluzioni sperimentali, ovvero ad un termine che volutamente, nella sua indefinitezza, apre a deroghe.

L'articolo 1, comma 1, lettera c), si propone di modificare l'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2015, riportando nell'alveo della disciplina generale sia la necessità di ricorrere a mutamento di classificazione delle aree destinate a divenire microaree familiari sia al ricorso del mutamento di destinazione d'uso per le unità immobiliari in esse contenute.

L'articolo 1, comma 1, lettera c), si propone di abrogare il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2015 onde riportare nel solco dell'ordinaria disciplina edilizia ed urbanistica le microaree familiari abusive.

L'articolo 1, comma 1, lettera d), si propone di modificare l'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 11 del 2015 onde evitare che i costi per la realizzazione, gestione o uso delle microaree familiari venga posta in capo alla collettività.

Trattandosi esclusivamente di mere modifiche normative tese a ricondurre ad omogeneità la normativa edilizia ed urbanistica tramite l'abrogazione di norme derogatorie poste a vantaggio di una ristretta comunità, il presente progetto di legge non presenta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.